

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
" I FIORI FORTI "

L'anno 2010 il giorno 14 febbraio alle ore 18,30 presso il locale situato in piazza di Villa Fiorelli 3, si sono riuniti, per costituire un'associazione di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza e beneficenza:

- 1) Viola Lino nato a Roma il 12/03/1949 e residente in Via Fiume delle Perle 174 00144
Roma C.F. VLILNI49C12H501Y
- 2) Di Renzo Roberto nato a Roma il 12/07/1957 e residente in Via Ricci Curbastro 34 00149
Roma C.F. DRNRRT57L12H501I
- 3) Natalia Beatrice nata a Viterbo il 17/03/1966 e residente in Via Tommaso Arcidiacono 165
00143 Roma C.F. NTLBRC66C57M082Y
- 4) Russo Rossella nata a Roma il 01/06/1969 e residente in piazza di Villa Fiorelli 3 00182
Roma C.F. RSSRSL69H41H501N
- 5) Pomponio Roberto nato a Salerno il 12/02/1971 e residente in Via Arce 10 84122
Salerno C.F. PMPRRT71B12H703N
- 6) Gallo Renata nata a Roma il 19/11/1954 e residente in Via Fiume delle Perle 174 00144
Roma C.F. GLLRNT54S59H501F
- 7) D'Aria Paola nata a Roma il 20/05/1955 e residente in Via Ricci Curbastro 34 00149
Roma C.F. DRAPLA55E60H501U
- 8) Marzilli Maurizio nato a Roma il 12/05/1965 e residente in Via Tommaso Arcidiacono 165
00143 Roma C.F. MRZMRZ65E12H501C
- 9) Agostinoni Claudio nato a Roma il 28/08/1975 e residente in Via Cesare Baronio 32
00179 Roma C.F. GSTCLD75M28H501H
- 10) Trucca Patrizia nata a Roma il 15/03/1968 e residente in Via Olindo Malagodi 14 00157
Roma C.F. TRCPRZ68C55H501U
- 11) Castello Gianfranco nato a Roma il 02/10/1962 e residente in Via Valeriano 3 00145
Roma C.F. CSTGFR62R02H501T

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Viola Lino, il quale a sua volta nomina a segretario il Sig. Di Renzo Roberto.

Il presidente riassume i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione, del resto oggetto di incontri preliminari.

Tale Statuto asserisce che l'associazione si basa sull'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli art: 36 e seguenti del cc, sui contenuti del D. Lgs. 460/97 e stabilisce in particolare che l'adesione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, che la quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile e che in caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati ad altra associazione simile o a finalità di utilità sociale.

Dopo ampia discussione la costituzione dell'associazione e lo statuto sociale, questi nella stesura allegata al presente verbale, vengono approvati all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata:

" I FIORI FORTI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", con sede in Roma P.zza di Villa Fiorelli 3 00182 ed all'unanimità eleggono i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo:

Presidente	Viola Lino
V. Presidente	Natalia Beatrice
Segretario	Di Renzo Roberto
Tesoriere	Russo Rossella
Consigliere	Pomponio Roberto


Alle ore 21,30 non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente scioglie l'assemblea.

Il Segretario
Di Renzo Roberto



Il Presidente dell'assemblea

Viola Lino





STATUTO

•• I FIORI FORTI - ONLUS



ARTICOLO 1

Costituzione

1. Ai sensi dell'articolo 18 della costituzione italiana e degli articoli 36, 37,38, del Codice Civile è costituita la Associazione "I FIORI FORTI" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche come associazione "I FIORI FORTI - Onlus".

ARTICOLO 2

Sede

1. La Associazione ha sede in Roma piazza di Villa Fiorelli 3

ARTICOLO 3

Oggetto e scopo

1. La Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo assistenza sociale e beneficenza.

2 La sua attività consiste principalmente nello svolgere iniziative e raccogliere fondi per arrecare benefici a favore di persone svantaggiate sia per ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari attraverso iniziative di carattere teatrale o altri settori di intervento.

3. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 4

Soci dell'Associazione

1. Possono aderire all' associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità; essi si suddividono nelle seguenti categorie:

- i Fondatori;
- i Soci ordinari;
- i Benemeriti della Associazione;
- i Beneficiari della Associazione.

2. Sono Fondatori coloro che hanno promosso l'associazione che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

3. Sono Soci ordinari della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

4. Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi e i benefici che la Associazione si propone di svolgere.

5. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

6. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

8. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



9. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziali); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

11. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

12. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 5

Organi della Associazione

1. Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 6

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre; provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti; delinea gli indirizzi generali dell'attività delle Associazione; delibera sulle modifiche al presente Statuto; approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione; delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 20% degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Roma.

4. La convocazione è fatta mediante avviso affisso per n° 15 giorni nella bacheca dell'associazione o in altre eventuali sedi operative o con altre modalità ritenute idonee lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti la maggioranza degli iscritti con diritto di voto.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione,

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti, e, in mancanza, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e del Comitato Esecutivo;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo,

7. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori, La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo" contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga all'indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo,

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. 12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 8

Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo né cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 9

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 10

il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 11

il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnabili da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 12

Collegio dei Revisori dei Conti - qual'ora ritenuto necessario

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto ID" i membri del Consiglio Direttivo.

4. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri alle assemblee sui bilanci.

ARTICOLO 13

Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) versate da tutti i soci fondatori

3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei versamenti di enti pubblici e privati
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari e annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi determinati

quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

8. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

ARTICOLO 15

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16

Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura).

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 17

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma

ARTICOLO 19

Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme contenute nei primi nove articoli del D.Lgs. n° 460/97e successive modificazioni, alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nei Libro V del Codice civile